



Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

PARTE GENERALE

INDICE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e le norme di riferimento.....	3
1.1. La responsabilità amministrativa degli enti: presupposti e natura.....	3
1.2. Il presupposto per l'esonero dalla responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.....	4
1.3. Il sistema sanzionatorio.....	5
1.4. Le fattispecie di reato cui il Decreto collega la responsabilità amministrativa degli enti.....	6
2. Le Linee Guida di Confindustria.....	21
3. Il parere del Ministero della Giustizia e le nuove Linee Guida.....	24
4. Il Modello adottato da BizAway S.r.l. SB.....	26
4.1. Le motivazioni dell'adozione del Modello.....	26
4.2. La funzione e gli obiettivi del Modello.....	26
4.3. La struttura del Modello.....	27
4.4. L'adozione del Modello.....	27
4.5. I destinatari del Modello.....	28
5. L'Organismo di Vigilanza.....	29
5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca.....	29
5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	30
5.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.....	32
5.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	33
5.5. Verifiche periodiche.....	34
5.6. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	35
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	36
6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	36
6.2. Informazione ai consulenti ed ai partner.....	36
7. Sistema disciplinare.....	37
7.1. Funzione del sistema disciplinare.....	37
7.2. Misure nei confronti di quadri e impiegati.....	37
7.2.1 Sistema disciplinare.....	37
7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	38
7.3. Misure nei confronti dei dirigenti.....	39
7.4. Misure nei confronti degli amministratori.....	39
7.5. Misure nei confronti dei sindaci.....	39
7.6. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner.....	39
8. Codice Etico e Modello.....	40
9. Definizioni.....	41

1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e le norme di riferimento.

Premessa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/01 (di seguito denominato "Decreto") che reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto anche gli enti dotati di personalità giuridica ovvero le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché loro unità organizzative munite di autonomia finanziaria e funzionale, possono essere perseguiti e sanzionati per i reati di cui al D.Lgs 231/01 commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad opera dei soggetti che vi operano.

Si tratta di una delle più significative riforme che hanno interessato l'ordinamento giuridico italiano, tradizionalmente informato al principio della inammissibilità di responsabilità da reato in capo alle società e che si inserisce, attraverso la creazione di un sistema sanzionatorio omogeneo delle condotte illecite, nell'ambito del movimento mondiale per la lotta alla corruzione internazionale.

Il Decreto, pertanto, in un'ottica sia preventiva che repressiva, risponde all'esigenza di tutelare e garantire sicurezza, correttezza ed eticità di un mercato divenuto ormai globale, esulante confini e particolarismi dei singoli Stati e nel quale le imprese, attraverso la trasformazione degli assetti organizzativi, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensione ed organizzazione, diventando le vere protagoniste dell'economia internazionale.

1.1. La responsabilità amministrativa degli enti: presupposti e natura

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, perché sia configurabile la responsabilità amministrativa in capo agli enti occorre che ricorrano le seguenti condizioni:

1. sia stato commesso uno dei reati tassativamente indicati nel Decreto e ai quali lo stesso collega responsabilità degli enti;
2. il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
3. l'autore del reato sia soggetto in posizione c.d. "apicale" in quanto rivesta, formalmente o di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa - art 5, lett. a) - ovvero sia un c.d. "sottoposto" alla direzione o alla
4. vigilanza dei soggetti appena sopra elencati - art. 5, lett. b) (necessità di sussistenza del c.d. collegamento soggettivo con l'ente);

Quanto alla condizione indicata al punto 1), occorre precisare che la novità introdotta dal D.Lgs 231/01 riguarda esclusivamente gli enti, poiché nulla è mutato per le singole persone fisiche autrici del reato presupposto (vedi Definizioni). Il Decreto infatti non introduce nuove fattispecie di reato né modifica i principi che sorreggono la responsabilità penale. La novità introdotta dal Decreto consiste nella circostanza che, ove l'autore del reato abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sarà configurabile

anche nei confronti quest'ultimo una responsabilità "amministrativa". Per vantaggio deve intendersi il concreto arricchimento che deriva all'ente dall'azione delittuosa, mentre l'interesse consiste nella mera prefigurazione della possibilità di detto vantaggio per l'impresa, anche se, di fatto, non conseguito. Non è configurabile alcuna responsabilità in capo all'ente qualora i soggetti di cui al punto 3) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Infine, occorre precisare che il grado di "colpevolezza" dell'ente varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura aziendale dall'autore del reato. Ed infatti, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, nell'ipotesi in cui il crimine sia commesso da un c.d. apicale, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente è sufficiente la circostanza che il reato sia perpetrato nel suo interesse o a suo vantaggio. Diversamente, se il delitto è commesso da un sottoposto ex art. 5, co. 1, lett. b) D.Lgs. 231/01, l'ente risponde solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Nel primo caso, l'ente risponderà a titolo di "colpa da carente organizzazione", stante la commissione del reato ad opera dei propri vertici direttivi, circostanza alla quale il Decreto collega una presunzione di responsabilità a carico dell'ente stesso sul quale, pertanto, in sede processuale, graverà l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni

c.d. esimenti previste dall'art. 6, comma 1 del Decreto. Detta presunzione non opera laddove l'autore del reato sia un soggetto c.d. sottoposto, nel qual caso l'ente risponderà solo se in sede processuale la pubblica accusa dimostri che la commissione del delitto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione del reato di cui ai punti 1), 2) e 3) e la necessità di individuare un comportamento colposo in capo all'ente suggeriscono la natura spiccatamente penale della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, nella quale coesistono caratteristiche peculiari della responsabilità penale e di quella amministrativa tali da poter superare la definizione legislativa per meglio connotarla come responsabilità "parapenale".

1.2. Il presupposto per l'esonero dalla responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01

Gli artt. 6 e 7 del Decreto contemplano le circostanze c.d. esimenti, che escludono la responsabilità dell'ente:

- a) se il reato è perpetrato da soggetti in posizione apicale, l'ente non ne risponde se prova che:
 1. prima della commissione del reato, l'organo dirigente aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 2. il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello era stato affidato ad un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
 3. gli autori del reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
 4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

- b) se il reato è stato commesso da parte di un soggetto c.d. sottoposto, l'ente è responsabile solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ipotesi che si ritiene comunque esclusa qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sebbene il legislatore consideri facoltativa l'adozione dei modelli organizzativi, non essendo sancito alcun obbligo di adozione, è evidente che tale facoltà, di fatto, assume i connotati di un obbligo, dal momento che l'adozione e, soprattutto, l'efficace attuazione del modello organizzativo costituiscono presupposto essenziale per l'esonero della responsabilità dell'ente.

In tal senso si consideri la disposizione contenuta nel comma 82 dell'art. 1 della Legge 30/12/04, n. 311 (Finanziaria 2005), la quale dispone che *“per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione Europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231...”*.

1.3. Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si suddivide tra sanzioni che devono sempre essere irrogate, vale a dire la sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, e le sanzioni che sono previste solo per le ipotesi di reato più gravi, ossia le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza di condanna (artt. 9 – 23).

Le sanzioni interdittive, di cui esistono differenti tipologie parametriche alla gravità del reato, costituiscono un notevole rischio per l'attività dell'ente, in quanto la loro applicazione può comportare anche l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16). Tali sanzioni possono peraltro essere comminate in via cautelare prima dell'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente, ciò comportando una lesione dell'attività potenzialmente irrimediabile.

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, invece, il Decreto si presenta ancora una volta innovativo introducendo la “quota” quale unità di misura per la determinazione della quantità di sanzione da irrogare. Tale sistema consente il miglior adeguamento della sanzione al fatto criminoso.

Il Giudice penale, pertanto, in primo luogo stabilirà il numero di quote che l'ente dovrà versare, valutando tre fattori: 1) gravità del fatto; 2) grado di responsabilità della società; 3) attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto di reato. In seconda battuta, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, verrà stabilito il valore della singola quota.

La sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente è ridotta della metà qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi (e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un beneficio minimo) ovvero il danno patrimoniale cagionato risulti di particolare tenuità. In tal caso non sono applicabili sanzioni interdittive.

È prevista la riduzione della sanzione da un terzo alla metà qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente risarcisca integralmente il danno ed elimini le conseguenze

dannose del reato ovvero rimedi alle proprie carenze organizzative, adottando idoneo modello organizzativo.

1.4. Le fattispecie di reato cui il Decreto collega la responsabilità amministrativa degli enti

Per quanto attiene i reati cui può conseguire responsabilità amministrativa dell'ente, rievocando i principi fondamentali di garanzia in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale, dettati dall'art. 25 della Costituzione, l'art. 2 del D.Lgs. 231/01 sancisce il principio di legalità, secondo il quale l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non siano espressamente prevista da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

È opportuno evidenziare fin d'ora che la responsabilità delle persone giuridiche potrà, come di fatto è già avvenuto, essere ulteriormente estesa a fattispecie diverse da quelle previste originariamente nel decreto.

In origine la responsabilità amministrativa degli enti era infatti esclusivamente prevista in relazione ai reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto. Successivi interventi legislativi hanno introdotto gli artt. 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quater 1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies,

24 bis, 24 ter, 25 bis 1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, ampliando notevolmente il novero dei c.d. reati presupposto.

L'**art. 24** rinvia a diverse fattispecie di reato disciplinate dal codice penale. La sanzione a carico dell'ente è sia di tipo pecuniario (sino a seicento quote) sia di tipo interdittivo ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e). In particolare si tratta delle fattispecie di cui agli articoli:

art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato;

art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

art. 640, Il co., n. 1 c.p.: Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;

art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

art. 640 ter c.p.: Frode informatica, se commessa in danno dello stato o altro ente pubblico.

Si tratta di delitti caratterizzati da una condotta fraudolenta tenuta ai danni dello Stato o di altri enti pubblici ovvero delle Comunità Europee, volta ad ottenere indebite erogazioni di denaro o finanziamenti. L'estensione della responsabilità, per tali reati, alle persone giuridiche, trova giustificazione nel fatto che si tratta di condotte illecite strettamente collegate all'esercizio dell'attività di impresa, soprattutto alla luce della molteplicità di incentivi e finanziamenti diretti al settore imprenditoriale, sviluppatasi in questi ultimi anni in ambito nazionale e comunitario. Nell'intento di disincentivare le condotte fraudolente e garantire la correttezza degli interventi a sostegno del mercato, l'art. 24, Il co. prevede un aggravamento della sanzione qualora dal compimento del reato sia derivato all'ente un profitto di rilevante entità ovvero sia stato cagionato un danno di particolare gravità allo Stato o ad altro ente pubblico.

Con la Legge 18/03/2008 n. 48 è stato introdotto l'**art. 24. bis** all'interno

del D. Lgs. 231/ 01.

La Legge n. 48/08 applica la Convenzione di Budapest sul crimine informatico, introducendo nel novero dei reati presupposto i reati informatici e, in particolare, le fattispecie relative alla falsificazione dei files, agli accessi abusivi e alle frodi digitali, di seguito individuate:

(art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:

L'articolo in questione punisce "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza". Ancora una volta il legislatore italiano ha voluto ricalcare una figura di reato già esistente, quale la violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.

A livello europeo tutte le norme che regolano l'accesso abusivo ad un sistema informatico presentano delle caratteristiche comuni:

- si richiede che siano state violate delle misure di protezione;
- si punisce l'accesso abusivo qualora chi commette il reato non sia autorizzato ad accedere a taluni settori di memoria protetti;
- deve essere minacciata la riservatezza dei dati o dei programmi che il sistema informatico attaccato custodisce.

L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema ma autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tali casi il sistema protetto diviene solo quella parte di memoria cui l'accesso non è autorizzato.

Considerando l'intenzione del legislatore di tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza pare plausibile l'intenzione di salvaguardare la riservatezza dei dati, si assume infatti che il titolare debba manifestare il suo interesse a tutelare la riservatezza dei dati, adattando misure di sicurezza indipendentemente dalla loro complessità tecnica di implementazione.

In questa ottica resta estraneo dall'applicazione dell'art. 615 ter c.p. l'accesso abusivo in sistemi informatici predisposti esclusivamente al controllo e alla gestione di altri apparecchi in quanto, non contenendo dati rilevanti, non viene messa a rischio la loro riservatezza. In questo caso non vi è un danneggiamento logico del sistema, l'intrusione potrebbe essere finalizzata all'usufruire di servizi senza pagarne il corrispettivo dovuto.

Non rientrano, altresì, in quanto previste dall'art. 615 quater c.p., l'indebita acquisizione di carte di credito telefoniche poiché l'indebito utilizzo permetterebbe solo di usufruire delle prestazioni telefoniche dell'apparecchio.

(art. 617 quater c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:

Contempla la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena più grave si applica a chi diffonde con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di cui al primo comma.

(art. 617 quinquies c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:

Contempla la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, interrompere, impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

(art. 635 bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si contempla la condotta di chi distrugge, deteriora, sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

(art. 635 ter c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si contempla la condotta di chi pone in essere un comportamento da cui può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero di pubblica utilità.

(art. 635 quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la condotta viene integrata qualora attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati o informazioni, si danneggia o si rende inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico.

(art. 635 quinquies c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:

La fattispecie in questione viene ad integrarsi se il fatto di cui al precedente art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare o comunque ad ostacolarne il funzionamento.

Nei casi qui di sopra citati è previsto che venga applicata all'ente una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

(art. 615 quater c.p.) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:

Le condotte previste e punite, in quanto abusive, dall'articolo in questione sono molteplici e riguardano:

- l'utilizzo non autorizzato di codici di accesso,
- la diffusione che si manifesta nel rendere tali codici disponibili ad un numero indeterminato di soggetti,
- la comunicazione che consiste nel rendere disponibile tali codici ad un numero indeterminato di soggetti,
- la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Si richiede che la condotta in questione venga posta in essere allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un ingiusto danno.

(art. 615 quinquies c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:

Tale fattispecie contempla la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico diffonde informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, consentendo in tal modo la interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Nelle ultime due citate ipotesi di reato è previsto che all'ente si applichi una sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

(art. 491 bis c.p.) Documenti informatici:

La fattispecie è integrata attraverso la condotta di chi pone in essere una delle falsità previste dal medesimo capo del codice penale e integranti già reato, riguardante un documento pubblico o privato avente efficacia probatoria.

(art. 640 quinquies c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:

La fattispecie contempla la condotta di chi è addetto ai servizi di certificazione, il quale allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno viola gli obblighi propri di rilascio di un certificato qualificato.

Nelle ultime due citate ipotesi di reato è previsto che all'ente si applichi una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Con l'articolo 2, comma 29 della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto i reati di criminalità organizzata. Tale riforma normativa introduce l'art. 24 ter nel D. Lgs. 231/01 che

predispone un sistema sanzionatorio commisurato all'entità del reato di

criminalità organizzata commesso.

Con tale legge i reati di cui all'art. 416, comma 6, c.p., 416 bis c.p. e all'art. 74 D.P.R. 309/1990, già introdotti dal legislatore con la legge 16/3/2006, n. 146 assumono rilievo ai sensi della responsabilità amministrativa d'impresa anche nell'ipotesi in cui non abbiano carattere transnazionale. La sanzione pecuniaria è compresa tra le quattrocento e le mille quote nel caso in cui venga commesso uno dei seguenti reati:

(art. 416, comma sesto c.p.) Associazione a delinquere:

“ Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p.(acquisto o alienazione di schiavi)..”;

(art. 416 bis c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera:

Tale fattispecie si realizza quando un soggetto faccia parte di un'associazione formata da tre o più persone di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. Gli obiettivi sono:

- il compimento di delitti;
- l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, il controllo o la gestione di:
 - attività economiche;
 - concessioni;
 - autorizzazioni;
 - appalti o altri servizi pubblici.
- il procurare profitto o vantaggio a sé o a altri;
- il limitare il libero esercizio del diritto di voto;
- il procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali.

La società incorrerà nelle sanzioni previste qualora i soggetti in posizione apicale o i sottoposti si avvalgano delle condizioni previste dal predetto articolo per commettere dei delitti, ovvero compiano qualunque attività al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

(art. 416 ter c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso:

L'articolo punisce chi ottiene la promessa di voti prevista dall'art. 416 bis

in cambio della erogazione di denaro;

(art. 630 c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione:

La condotta viene integrata quando chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;

(art. 74 D.P.R. 309/1990) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:

La fattispecie è perfezionata quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/1990.

La sanzione pecuniaria è invece compresa tra trecento ed ottocento quote nel caso in cui vengano commessi i reati qui di seguito indicati:

(art. 416, con esclusione del sesto comma c.p.) Associazione a delinquere:

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più reati viene perfezionata il reato di cui trattasi;

(art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.) Termini di durata massima delle indagini preliminari:

Il reato riscontrabile in tale articolo è quello per cui vi sia illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 110 del 1975.

Nei casi di condanna per uno dei reati di cui sopra vengono altresì applicate le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Nell'ipotesi in cui l'ente od una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

BizAway S.r.l. SB non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

L'**art. 25** contempla fattispecie di reato classificabili nei delitti contro la pubblica amministrazione, e precisamente:

art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria);

artt. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria) e circostanze aggravanti, operanti solo se dal fatto l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità (art. 25, III co.);

321 c.p.: Pene per il corruttore (la norma estende al "corruttore" le pene stabilite per il pubblico ufficiale "corrotto" dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter c.p.).

art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;

art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari;

art. 317 c.p.: Concussione;

art. 319 quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;

artt. 320 e 322 bis c.p.: l'ente risponde anche quando i delitti indicati dall'art. 25 siano stati commessi dalle persone incaricate di un pubblico servizio ovvero dai membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Si è in presenza di reati c.d. "propri": vedranno sempre la presenza di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, non più soltanto italiani ma anche stranieri ovvero appartenenti agli organismi comunitari. L'introduzione del nuovo art. 322 bis. c.p. rende infatti perseguibili i fenomeni corruttivi di pubblici ufficiali o funzionari esteri. Le sanzioni previste a carico dell'ente sono graduate in base alla gravità dell'illecito.

Le sanzioni pecuniarie possono ammontare sino ad ottocento quote, mentre la durata delle sanzioni interdittive può arrivare sino ad un anno.

Come detto, successivamente all'entrata in vigore del Decreto, alcuni interventi legislativi in materia penale hanno parallelamente comportato l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche. Il cospicuo numero di fattispecie oggi previste dagli artt. 24 ss., è segno evidente dell'attuale processo di riforma dell'intero sistema penale che vedrà, accanto alla responsabilità della persona fisica, autore del reato, il coinvolgimento dell'ente, anche se con responsabilità di natura c.d. amministrativa, ogni qualvolta si sia in presenza di reati attinenti alla vita economica e sociale dell'ordinamento.

L'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" (convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409), ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'**art. 25 bis**. Tale articolo, originariamente rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", è stato modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 con l'inserimento, tra i reati presupposto, dei delitti di contraffazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. A seguito di tale integrazione la rubrica è stata modificata in "falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento". Sinteticamente, trattasi delle seguenti fattispecie:

art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate);

art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);

art. 454 c.p. (alterazione di monete);

art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione degli stessi);

artt. 460 e 461 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di credito o di valori di bollo e fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);

art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);

art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);

art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);

art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Le sanzioni pecuniarie ammontano sino ad ottocento quote, mentre la durata delle sanzioni interdittive può arrivare sino ad un anno.

BizAway S.r.l. SB non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione di tali fattispecie di reato e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, all'articolo 15 ha inoltre introdotto tra le disposizioni normative del Decreto gli articoli 25 bis 1 e 25 novies.

Nello specifico, l'**art. 25 bis 1** contempla la responsabilità amministrativa dell'ente, prevedendo la possibile applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, per la realizzazione delle seguenti fattispecie, sanzionate dal codice penale:

(art. 513 c.p.) Turbata libertà dell'industria o del commercio;

(art. 515 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio;

(art. 516 c.p.) Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine;

(art. 517 ter c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

(art. 517 quater c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

È invece prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote nonché l'applicazione di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 D. Lgs 231/01, in caso di commissione delle fattispecie di:

(art. 513 bis c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza;

(art. 514 c.p.) Frodi contro le industrie nazionali.

BizAway S.r.l. SB non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

Con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366, è entrata in vigore la riforma del diritto societario, che ha anche apportato delle importanti modifiche alla struttura dei reati societari. L'art. 3 del decreto di attuazione, sebbene abbia rispettato le indicazioni della legge delega per quanto riguarda l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati societari, ha, tuttavia, fortemente mitigato il rigore sanzionatorio, prevedendo per tali fattispecie la sola sanzione pecuniaria ed omettendo l'indicazione delle ulteriori sanzioni interdittive, che non risultano pertanto applicabili in relazione alla commissione dei reati societari.

La responsabilità dell'ente, ex **art. 25 ter**, è sancita in relazione alla commissione dei seguenti reati:

False comunicazioni sociali, **art. 2621 c.c.**;

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori, **art. 2622 c.c.**;

Falso in prospetto, **art. 2623 c.c.**;

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione,

art. 2624 c.c.;

Impedito controllo, **art. 2625 c.c.**;

Formazione fittizia del capitale, **art. 2632 c.c.**;

Indebita restituzione dei conferimenti, **art. 2626 c.c.**;

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, **art. 2627 c.c.**;

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, **art. 2628 c.c.**;

Operazioni in pregiudizio dei creditori, **art. 2629 c.c.**;

Omessa comunicazione del conflitto di interesse, **art. 2629 bis c.c.**

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, **art. 2633 c.c.**;

Corruzione tra privati, **art. 2635 c.c.**;

Illecita influenza sull'assemblea, **art. 2636 c.c.**;

Aggiotaggio, **art. 2637 c.c.**;

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, **art. 2638 c.c.**.

Per i reati societari sono previste sanzioni pecuniarie sino a cinquecento quote e, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, tali sanzioni possono essere aumentate sino ad un terzo.

Sulla scia della lotta al terrorismo internazionale, che oggi domina le scene della politica internazionale, la legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999 - New York, provvedendo all'adeguamento dell'ordinamento interno. Tale adeguamento ha significativamente coinvolto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche.

L'art. 3, introducendo l'**art. 25 quater**, estende la responsabilità degli enti ai delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché a tutti i delitti, non specificamente indicati, che si pongano in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione, di cui è data esecuzione. Il legislatore per la prima volta abbandona la tecnica normativa dell'elencazione tassativa delle singole fattispecie di reato seguita negli artt. 24 e ss., per adottare una previsione per categoria o tipo di illecito. BizAway S.r.l. SB non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione di tali fattispecie di reato e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

Con la Legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone e la pedo-pornografia, è stato aggiunto l'**art. 25 quinquies** che prevede l'applicazione di sanzioni nei confronti degli enti in relazione alla commissione di "Delitti contro la personalità individuale". Inoltre, con l'art.8, Legge 09/01/2006, n. 7, è stato inserito l'**art. 25 quater1**, rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

In particolare vengono perseguiti i seguenti reati:

- Riduzione in schiavitù, **art. 600 c.p.**
- Tratta e commercio di schiavi, **art. 601 c.p.**;

- Alienazione e acquisto di schiavi, **art. 602 c.p.**;
- Prostituzione minorile, **art. 600 bis c.p.**;
- Sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, **art. 600 ter I e II co. c.p.**;
- Distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e cessione, anche gratuita, di materiale pedo-pornografico o di informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori, **art. 600 ter III e IV co. c.p.**;
- Detenzione di materiale pornografico, **art. 600 quater c.p.**;
- Pornografia virtuale, **art. 600 quater I c.p.**;
- Organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, **art. 600 quinquies c.p.**;
- Adescamento di minorenni, **art. 609 undecies c.p.**.

Gli artt. 25 quater, 25 quater1 e 25 quinquies si riferiscono a delitti di particolare gravità e allarme sociale e, pertanto, prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie molto elevate (sino a mille quote) congiuntamente all'applicazione delle sanzioni interdittive, che possono comportare l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

Con l'approvazione della legge 18 aprile 2005 n. 62, comunemente denominata "Comunitaria 2004", l'Italia si è adeguata allo standard voluto dall'Unione Europea per la repressione dei reati finanziari. È stato, quindi, inserito nel Decreto l'**art. 25 sexies**, che prevede la responsabilità dell'ente nei casi di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

Si tratta di reati che si configurano nel caso in cui un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime. Inoltre, viene anche perseguito chi comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio nonché chi raccomanda o induce altri, al compimento di tali operazioni.

Nel caso, invece, della manipolazione del mercato viene perseguita la condotta posta in essere da un soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I reati a tali reati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dalle quattrocento alle mille quote. Inoltre, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il 12 aprile 2006 è entrata in vigore la Legge 16/3/2006, n. 146 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001", la quale, all'art 10, indica ulteriori ipotesi di reato che dovranno essere inserite nel D. Lgs 231/01 al fine di impedire che la criminalità organizzata agisca su vasta scala con rapporti internazionali consolidati nel tempo.

L'**art. 3 della Legge 146/06**, pertanto, introduce nel nostro ordinamento penale una nuova categoria di delitto, il reato transnazionale, definito come quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, ed inoltre:

- a) "sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali
- e) in un altro Stato".

L'art 10 della L. 146/06, inoltre, prevede che vi sia responsabilità amministrativa per l'ente che, realizzando un reato transnazionale di cui all'art. 3 della stessa Legge, ponga in essere le seguenti condotte:

1. Associazione per delinquere, **art 416 c.p.**
2. Associazione di tipo mafioso, **art 416 - bis c.p.**
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, **art. 291 – quater del DPR 23.1.73, n. 43;**
4. Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, **art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309;**
5. Riciclaggio, **art. 648 – bis c.p.;**
6. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, **art. 648 – ter c.p.;**
7. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, **art. 12, co. III°, III° - bis, III° - ter e V° del D.Lgs 25.7.1998, n. 286;**
8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, **art. 377 – bis c.p.**
9. Favoreggiamento personale, **art 378 c.p..**

Il legislatore, pertanto, si propone di punire condotte illecite che, violando leggi di Stati diversi, siano poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, costituite non solo da persone fisiche ma anche da enti.

La Legge 123/07 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 il testo dell'**art. 25 septies**: La norma contempla le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In presenza di eventi infortunistici occorsi sul luogo di lavoro non sarà chiamato a rispondere unicamente l'amministratore, il dirigente delegato o il singolo imprenditore individuale, ma sorgerà altresì una responsabilità in capo alla società stessa, in quanto tale. La responsabilità amministrativa degli enti risulta quindi estesa anche a fattispecie di illecito penale previste a titolo di colpa.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni, per colpa, la morte di altra persona.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa di cui al D. Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi di reato nelle quali l'evento – morte sia stato determinato non già da colpa generica, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al reato in oggetto, l'art. 25 septies, l co., prevede a carico della società la sanzione pecuniaria di mille quote e sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno, qualora il fatto di reato sia commesso con violazione delle disposizioni normative contemplate dall'art. 55, D. Lgs. 81/08, ossia allorché, con esclusivo riferimento a particolari tipologie di aziende (ad es. aziende industriali con oltre 200 lavoratori, centrali termoelettriche, aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici/da atmosfere esplosive/cancerogeni mutageni), l'evento infortunistico si sia verificato a causa dell'omessa o inadeguata valutazione del rischio da parte del datore di lavoro.

Qualora lo stesso fatto di reato sia commesso con generica violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote. L'eventuale sentenza di condanna comporta l'applicazione di una sanzione interdittiva da tre mesi ad un anno.

Lesioni personali colpose [gravi o gravissime] (art. 590 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni ad altro soggetto una lesione personale. Tuttavia, la fattispecie delittuosa richiamata dal D. Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi di reato nelle quali l'evento – lesione sia stato determinato non già da colpa generica, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e qualora la lesione occorsa al lavoratore si riveli "grave" ovvero "gravissima".

Ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p., la lesione è considerata "grave" nei seguenti casi:

- se dal fatto è derivata una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, c. 2 c.p., la lesione è considerata "gravissima" se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'art. 25 septies prevede l'applicazione a carico dell'ente di una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote ed una sanzione interdittiva non superiore a sei mesi.

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – Testo Unico Antiriciclaggio – di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione”.

L'art. 63 del Testo Unico Antiriciclaggio, amplia il novero dei reati presupposto tramite l'inserimento dell'art. 25 octies nel D. Lgs. 231/01.

In particolare, sono inserite tra i reati presupposto, fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Le sanzioni pecuniarie arrivano sino a mille quote, mentre la durata delle sanzioni interdittive può arrivare sino a due anni.

L'intento che ha animato il legislatore della riforma è quello di introdurre regole più ampie a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dell'identità degli effettivi titolari delle transazioni, onde fronteggiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'**art. 25 novies**, invece, introduce la responsabilità degli Enti nel caso in cui sia riscontrata una violazione del diritto d'autore, in particolare per le condotte previste dagli articoli:

(art. 171, primo comma, lettera a-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633) Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

Chiunque, senza averne esercizio, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(art. 171, terzo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633) Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:

Chiunque, senza averne esercizio, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa se tale reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;

(art. 171 bis, legge 22 aprile 1941, n. 633) Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati;

(art. 171 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633) Altri reati;

(art. 171 septies, legge 22 aprile 1941, n. 633) Campo di applicazione della pena di cui all'art 171-ter;

(art. 171 octies, legge 22 aprile 1941, n. 633) Pene relative a fattispecie di utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Per tali reati si applicano all'ente sanzioni pecuniarie sino a 500 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

La Legge 03.08.2009, n. 116, all'art. 4, ha introdotto l'**art. 25 decies**, con il quale è stato inserito tra i reati presupposto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art 377 bis c.p.). La norma prevede l'applicazione a carico dell'ente di una sanzione pecuniaria che può arrivare sino a 500 quote. BizAway S.r.l. SB non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione di tale fattispecie di reato e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad esso dedicata.

L'art. 2, comma 2, del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", ha introdotto nel novero delle fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i "Reati ambientali".

Trattasi delle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p., nonché di numerosi reati contemplati all'interno del D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale).

BizAway S.r.l. SB non ritiene che la propria attività comporti il rischio di commissione dei reati ambientali e pertanto non ha predisposto e adottato una sezione di parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad essi dedicata.

L'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'**art. 25 duodecies**, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", tramite il quale è stato introdotto nel novero dei reati presupposto il delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, d. lgs. 286/98.

La fattispecie punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze:

- lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini previsti dalla legge;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Il fatto di reato assume rilevanza ai sensi del d. lgs. 231/01 qualora, con riferimento ai lavoratori di cui sopra, ricorrano - anche alternativamente tra loro - le seguenti circostanze:

- siano in numero superiore a tre;
- siano minori in età non lavorativa;
- siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603 bis c.p. (sfruttamento del lavoratore mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del suo stato di bisogno o di necessità).

La norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

2. Le Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le ultime “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D.lgs 231/01”, emanate nel 2008 ed aggiornate al 2014 da Confindustria, le quali mirano a provvedere concrete indicazioni su come realizzare i modelli, contenendo una serie di misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale.

Il Decreto, infatti, lascia ampia autonomia nella predisposizione dei modelli organizzativi ma, affinché possa operare l'esimente della responsabilità dell'ente, il sistema di prevenzione deve essere reputato idoneo. A tal proposito l'art 6, co. III°, D.Lgs 231/01 precisa che “I modelli di organizzazione possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, al Ministero delle Giustizia che, di concerto con i ministri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Pertanto, nonostante sia obiettivo del legislatore imporre agli enti l'adeguamento a nuovi standards organizzativi, pena l'erogazione delle sanzioni ma, non specificando il decreto come questi debbano essere costruiti, al fine di evitare l'attuazione ad un modello inadatto, meritano particolare attenzione le suddette Linee guida.

Occorre precisare che tali indicazioni hanno come unico scopo quello di aiutare in concreto imprese ed associazioni alla corretta ricezione del decreto anti-corrruzione, offrendo un paradigma astrattamente idoneo di modello organizzativo. Gli enti, pertanto, poiché devono essere in grado di dimostrare che il modello adottato sia effettivamente utile alla prevenzione dei reati, potranno discostarsi dalle Linee suggerite da Confindustria, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano e dovranno sempre aggiornare e controllare l'efficacia del proprio modello organizzativo.

Orbene, le caratteristiche indispensabili per la costruzione di un Modello evidenziate da Confindustria sono individuate nelle seguenti fasi:

1. **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001;
2. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto dell'evento stesso. Il sistema appena sopra delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.)

Concetto base per la costruzione di un sistema di controllo preventivo, dunque, è quello di rischio accettabile che si ha qualora i controlli aggiuntivi “costino” più della risorsa da proteggere. Nel caso del D.lgs n. 231/01 la logica economica dei costi non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. E' necessario, al fine di evitare una lista di controlli che si presenterebbe altrimenti virtualmente infinita, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In sostanza, secondo la logica del decreto stesso, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente ed, infatti, l'art 6, co. 1°, lett. c) sancisce come l'ente non risponda se prova che “Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione”. L'agente, dunque, non solo dovrà volere l'evento reato ma, per delinquere, deve costretto a “forzare” l'insieme delle misure di prevenzione adottate dall'ente.

Come già accennato la gestione dei rischi è, in primo luogo, un processo che le imprese devono attivare al proprio interno di modo che i modelli organizzativi risultino essere l'applicazione delle citate indicazioni, in funzione del contesto operativo interno ed esterno dell'ente, rapportato alle singole ipotesi di reato connesse alle attività svolte. A tal fine l'ente si deve dotare di un organismo aziendale che, con la collaborazione del management di linea, svolga il processo di autovalutazione, affidato, altresì, al management operativo con il supporto di un tutore metodologico.

Il controllo interno deve essere eseguito secondo i seguenti passi operativi:

- a) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso il compimento di una revisione periodica ed esaustiva della realtà aziendale, finalizzata alla **individuazione delle potenziali aree a rischio di reato e dei soggetti** che vi operano (creazione di una mappa delle aree a rischio);
- b) Analisi dei rischi potenziali, ovvero l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (creazione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio).
- c) Valutazione/costruzione/adequamento del **sistema di controlli preventivi** eventualmente già esistenti ed adeguamento degli stessi alle prescrizioni del decreto (descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivati, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari).

Facilita l'applicazione dell'esimente, peraltro, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello, soprattutto in termini probatori, gravando sull'ente la dimostrazione della propria innocenza qualora i reati siano commessi da soggetti in posizione “apicale”.

Secondo le indicazioni appena fornite si elencano qui di seguito le componenti ovvero i protocolli, di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello e che sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;

- adozione di procedure manuali e informatiche, cercando di separare i compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio (con particolare attenzione sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali e con caratteri di eccezionalità e discrezionalità);
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale tale per cui la divulgazione sia capillare, efficace, autorevole, dettagliata, chiara e periodicamente ripetuta.
- adozione di un sistema di controllo di gestione;

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e l'adozione di misure di sicurezza tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; nessuno può gestire in autonomia un intero processo, per cui occorre che: 1) non vi siano soggetti cui sono attribuiti poteri illimitati; 2) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; 3) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; **il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli;**

1. la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
2. la previsione di un sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Si segnala che il presente Modello è stato redatto tenendo in considerazione la concreta realtà aziendale, vale a dire la sua struttura organizzativa nonché la specifica attività svolta. Pertanto, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello, per un'efficace attuazione del Decreto stesso e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può discostarsi dalle indicazioni sopra riportate che, per loro natura, hanno comunque carattere generale.

3. Il parere del Ministero della Giustizia e le nuove Linee Guida.

Il Ministero della Giustizia aveva inviato a Confindustria le proprie osservazioni sulla “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. n. 231/2001”.

Il Ministero, già all’epoca, aveva ritenuto le Linee Guida “complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 231/2001”. È stato precisato che “oltre a contenere un’illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le Linee Guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art. 6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall’adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati”.

Erano stati altresì individuati alcuni profili minori sui quali il Ministero ha chiesto ulteriori precisazioni a Confindustria, in particolare:

per quanto riguarda l'**organismo di controllo** devono venire:

- specificati i requisiti soggettivi per la partecipazione all’organismo (es. onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, ecc.);
- indicate le modalità concrete per garantire l’indipendenza nel tempo (es. criteri di nomina dei componenti dell’organismo, durata dell’incarico, condizioni del rinnovo, modalità di revoca e decadenza, ecc.);
- individuate specifiche modalità per assicurare la continuità di azione (es. calendarizzazione dell’attività, relazioni periodiche, ecc.);
- ulteriormente chiariti i poteri di indagine di cui gode l’organismo;
- stabiliti i meccanismi volti ad assicurare l’adempimento, da parte dei soggetti dell’ente, degli obblighi di informazione verso l’organismo.

per risolvere la lieve contraddizione per quanto riguarda l’esimente dell’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi da parte di un qualunque soggetto;

per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti informatici per l’effettuazione dei controlli, in relazione alle indicazioni per l’adozione di misure di sicurezza volte a salvaguardare i dati e le informazioni trattate secondo modalità informatiche;

in merito ai reati di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, per meglio dettagliare la descrizione delle misure atte a prevenire la corruzione nelle operazioni economiche internazionali;

in merito ai reati di tratta delle persone per fornire maggiori indicazioni per la prevenzione dei reati di schiavitù (la tratta degli schiavi ed il traffico di lavoratori migranti può rappresentare un mezzo per il procacciamento illegale di forza lavoro).

Confindustria ha poi proceduto ad aggiornare le Linee guida secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia che sono, appunto, quelle cui ci si è riferiti in sede di predisposizione del Modello, ovvero le Linee

guida aggiornate al 2014. E sempre nel 2014 detti codici di comportamento così modificati sono stati definitivamente approvati dal Ministero della Giustizia che ha completato il procedimento di controllo degli stessi giudicando le Linee "Idonee al raggiungimento dello scopo fissato ex art 6, co. III°, del D.Lgs 231/2001".

4. Il Modello adottato da BizAway S.r.l. SB.

4.1. Le motivazioni dell'adozione del Modello.

BizAway S.r.l. SB aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la propria missione.

A questo riguardo BizAway S.r.l. SB ha già adottato un Codice Etico, che definisce i principi di condotta degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori.

Al fine di garantire al meglio le condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, BizAway S.r.l. SB ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 che, unitamente al Codice Etico, alle procedure organizzative e alle altre politiche e disposizioni emanate dalla società, costituisce struttura idonea a prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

4.2. La funzione e gli obiettivi del Modello.

Il Modello persegue lo scopo di proceduralizzare le attività che comportano un rischio reato, al fine di evitarne la commissione.

Il Modello ha pertanto la funzione di:

individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali, che possono comportare un rischio reato ai sensi del D. Lgs. 231/01;

analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società;

valutare il sistema dei controlli preventivi, contemplando verifiche che consentano di scongiurare il rischio di commissione dei reati;

definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività aziendali "sensibili";

definire un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

definire un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

definire un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la divulgazione del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all'attività aziendale;

attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettività, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello;

definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

L'adozione del Modello ha l'obiettivo di consentire a BizAway S.r.l. SB, in caso di commissione di una fattispecie di reato nel suo interesse o a suo vantaggio, di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del D. Lgs. 231/01 e, al contempo, di migliorare il proprio sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto.

4.3. La struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali".

Attualmente le Parti Speciali sono:

Parte Speciale n. 1: "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01;

Parte speciale n. 2: "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", trova applicazione per i reati previsti dall'art. 25 bis del D. Lgs. 231/01

Parte Speciale n. 3: "Reati Societari", trova applicazione per i reati previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01;

Parte Speciale n. 4: "Delitti contro l'industria e il commercio", trova applicazione per i reati previsti dall'art. 25 bis1 del D. Lgs. 231/01;

Parte Speciale n. 5: "Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" trova applicazione i reati previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01;

Parte Speciale n. 6: "Delitti in tema di violazione del diritto d'autore" trova applicazione per i reati previsti dall'art. 25 nonies del D. Lgs. 231/01;

Parte Speciale n. 7: "Reati ambientali", trova applicazione per i reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01;

Parte Speciale n. 8: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" trova applicazione per i reati previsti dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01.

4.4. L'adozione del Modello.

Il D.Lgs. 231/01 non obbliga gli enti all'adozione del Modello.

BizAway S.r.l. SB, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto comunque necessario procedere all'adozione del presente Modello e alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Gli amministratori si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/01) le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza degli Amministratori.

4.5. I destinatari del Modello.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli Amministratori e per tutti coloro che rivestono in BizAway S.r.l. SB funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti anche con qualifica dirigenziale, e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i “Destinatari”), operanti presso la/e sede/i centrale, le branch (rami d’azienda) e gli uffici di rappresentanza, in Italia e nel mondo e periferiche costituite e/o costituende.

5. L'Organismo di Vigilanza.

5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca.

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/01, ulteriore condizione perché operi l'esimente di cui all'art 6, è che venga costituito un Organismo, che sia interno alla società (art. 6. 1, b) del D. Lgs. 231/01) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

1. autonomia e indipendenza: la posizione occupata deve garantire all'Organismo di vigilanza (di seguito Odv) autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dall'organo dirigente. A tal fine è bene che l'Odv sia inserito come unità di staff in una posizione gerarchica più elevata possibile, si interfacci esclusivamente con il Consiglio di Amministrazione e non gli siano attribuiti mansioni operative;
2. professionalità: i componenti dell'Odv devono possedere competenze tecniche sufficienti a svolgere le funzioni istituzionali ovvero proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale di analisi di sistemi di controllo e di tipo giuridico (penalistico). In particolare devono avere requisiti formali soggettivi, che garantiscano, altresì, l'autonomia e l'indipendenza richiesta per la funzione svolta (es: assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con organi sociali e con il vertice).
3. continuità di azione: l'Odv deve essere una struttura che garantisca un'attività idonea e specifica di vigilanza sul Modello.

Le Linee guida di Confindustria suggeriscono la possibilità di investire delle funzioni e delle mansioni dell'Odv l'organo o la persona che già sia preposta alla funzione di Internal Auditing (ad es. Società di Revisione), se ben posizionata e dotata di risorse adeguate.

Il Consiglio di Amministrazione di BizAway S.r.l. SB ha ritenuto opportuno affidare tale incarico ad un organismo composto da un membro effettivo esterno, in possesso delle qualità richieste per effettuare i propri compiti ed assicurare professionalità e competenza. Il Consiglio di Amministrazione di BizAway potrà anche deliberare la nomina di un Organismo di mediazione composto da due o più membri, di cui almeno uno esterno.

Tale scelta è stata determinata dall'esigenza di garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto organo, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di BizAway S.r.l. SB si può avvalere di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001, mentre non è consentito affidare in outsourcing la funzione dell'Organismo di Vigilanza, è invece possibile affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza degli Amministratori, che ne stabiliscono anche il compenso.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per una durata coincidente con quella degli Amministratori che lo hanno nominato. Nel caso uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza cessino dal proprio incarico, gli Amministratori devono provvedere tempestivamente alla loro sostituzione.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione all'Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce invece causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 231/2001 (c.d. patteggiamento) ex art. 444 c.p.p., ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R.

5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli stakeholder;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

- sull'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e quindi sull'opportunità di aggiornamento dello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale;

effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma di audit annuale, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello; in particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà **verificare che le procedure di controllo siano attuate** e documentate in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Per il compimento delle verifiche, **l'Organismo di Vigilanza è dotato di un generale potere ispettivo e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante** e deve essere costantemente informato dai responsabili delle funzioni aziendali:

1. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre BizAway S.r.l. SB al rischio di commissione di uno dei reati previsti dalla normativa vigente;
2. sui rapporti con i consulenti e con i partner che operano per conto della società nell'ambito di processi sensibili;
3. sulle operazioni straordinarie della società;
4. predisporre periodicamente un rapporto da presentare all'Amministrazione per evidenziare le problematiche riscontrate ed individuare le azioni correttive da intraprendere;

coordinarsi con le funzioni aziendali:

1. per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato;
2. per controllare l'evoluzione delle aree a rischio reato al fine di realizzarne il costante monitoraggio;
3. per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
4. per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;

raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;

coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per valutare l'opportunità di adottare eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;

coordinarsi con il responsabile della Funzione Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Qualora nel corso dell'attività di verifica e controllo l'Organismo di Vigilanza rilevi che lo stato di attuazione delle procedure operative sia carente, dovrà adottare tutte le iniziative necessarie per colmare la lacuna riscontrata. A tal fine l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- sollecitare i responsabili delle funzioni aziendali al rispetto delle procedure aziendali;
- indicare direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle procedure aziendali;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili delle singole funzioni aziendali.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, risultando peraltro lo stesso integralmente e correttamente attuato ma non idoneo a scongiurare il rischio del verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi affinché vengano apportati in tempi brevi i necessari aggiornamenti. L'Odv dovrà pertanto segnalare a BizAway S.r.l. SB l'esigenza di aggiornare il Modello, affinché la Società possa provvedere celermente.

L'autonomia e l'indipendenza, che necessariamente devono connotare le attività dell'Organismo di Vigilanza, rendono necessaria la previsione di alcune forme di tutela in suo favore al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Per ogni esigenza di ordine finanziario, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento del proprio mandato, ha la facoltà di richiedere le risorse necessarie all'Amministrazione. L'erogazione di tali risorse a favore dell'Organismo di Vigilanza deve risultare ed essere registrato dall'Amministrazione secondo le procedure utilizzate per il controllo dei movimenti finanziari dell'azienda.

5.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione di:

comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;

comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività nonché le eventuali segnalazioni ricevute;

relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello, segnalando la necessità di interventi migliorativi e correttivi del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente, oltre che all'Amministrazione, anche all'eventuale Collegio Sindacale in merito alle proprie attività.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente all'altro Amministratore e/o al Collegio Sindacale e/o alla Società di Revisione.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

1. comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni aziendali qualora dalle attività dagli stessi poste in essere scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale ipotesi sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili delle funzioni aziendali un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
2. segnalare, a seconda dei casi, al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

Le attività indicate al punto 2 dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle funzioni aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono dallo stesso essere debitamente custodite anche mediante supporto informatico.

5.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli stakeholder, in merito ad eventi che potrebbero far insorgere la responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza dovranno pertanto essere fornite tutte le informazioni necessarie a tal fine, tra cui a titolo esemplificativo:

- le anomalie e criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari (Collegio Sindacale, Preposti al controllo interno) concernenti le attività di controllo effettuate per dare attuazione al Modello;
- le segnalazioni relative alla commissione dei reati presupposto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello; per quanto riguarda le segnalazioni dei dipendenti, coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza. I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di BizAway S.r.l. SB, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa venire a conoscenza dello svolgimento di indagini per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema dei poteri aziendali;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es. costituzione di “fondi a disposizione di organi aziendali”, ecc.);
- gli eventuali rilievi formulati dalla società di revisione sul sistema dei controlli interni, su fatti censurabili e sui documenti contabili della società;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intenda conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegata, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- gli eventuali richiami da parte delle Autorità di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7.

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di agevolare la presa di contatto con l'Organismo di Vigilanza, è stata creata una casella di posta elettronica appositamente dedicata alle segnalazioni (odv@bizaway.com).

5.5. Verifiche periodiche

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei reati presupposto (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da BizAway S.r.l. SB in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza degli stakeholder rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

5.6. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà provvedere a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di BizAway S.r.l. SB garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, come anche ben esplicitato nel Codice Etico Aziendale già applicato da BizAway S.r.l. SB.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello Organizzativo, procedura per le informazioni riservate, lettera insider dealing), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

6.2. Informazione ai consulenti ed ai partner.

I consulenti ed i partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di BizAway S.r.l. SB che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

7. Sistema disciplinare.

7.1. Funzione del sistema disciplinare.

La predisposizione di un efficace sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da BizAway S.r.l. SB prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

La previsione di un sistema disciplinare rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2. Misure nei confronti di quadri e impiegati.

7.2.1 Sistema disciplinare.

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al suddetto CCNL, e precisamente:

- a) il rimprovero verbale;
- b) il rimprovero scritto;
- c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni;
- d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa).

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Inoltre, quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima e in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, BizAway S.r.l. SB può predisporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Infine, per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza al management aziendale.

7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti nel decreto;

adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;

adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile della Funzione Personale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie funzioni, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato ai dirigenti.

7.4. Misure nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5. Misure nei confronti dei sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.6. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner.

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al Modello adottato da BizAway S.r.l. SB agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

8. Codice Etico e Modello.

Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari e integrati di cui:

il Codice Etico è stato già adottato in via autonoma da BizAway S.r.l. SB con lo scopo di definire i principi di condotta, gli interventi formativi del personale, i principi degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione dei problemi di natura etica e commerciale;

il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari fattispecie di reato (c.d. reati presupposto).

9. Definizioni

“Reato”: Sotto il profilo formale, si definisce reato ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale. Per cui è reato solo quello che la legge prevede come tale. Sotto il profilo sostanziale, il reato può, invece, definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione nel quadro dei valori costituzionali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.

“Delitto”: il delitto è una categoria di reato che la legge reprime con la pena della reclusione e/o della multa.

“Contravvenzione”: la contravvenzione è una categoria di reato che la legge reprime con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.

“Norma penale”: La norma penale in senso stretto può ritenersi solo quella disposizione dell'ordinamento giuridico che contiene un comando penalmente sanzionato, cioè che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena. I caratteri della norma penale sono: l'imperatività, per cui dal momento in cui entra in vigore, diviene obbligatoria per chiunque si trova nel territorio; la statualità, per cui solo lo Stato è titolare della potestà di emanare norme penali, e costituisce pertanto l'unica fonte. Essa si compone di un precetto e di una sanzione. Il precetto (o fattispecie) consiste in un comando o divieto di compiere una data azione od omissione. La sanzione è la minaccia di una pena, conseguenza tipica che il legislatore riconnette alla violazione del precetto.

“Sanzione penale”: la sanzione penale è la conseguenza giuridica della violazione di una norma penale. Sua caratteristica essenziale è l'afflittività: essa, infatti, si risolve per il soggetto cui è applicata in una sofferenza, consistente nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio), pertanto, è applicata esclusivamente dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale.

“Diritto penale”: il diritto penale costituisce il complesso delle norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione (penale), proibisce determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini da esso perseguiti.

“Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria ed aggiornate al 2004;

“Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;

“Organi Sociali”: i membri costituenti la forma di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BizAway S.r.l. SB;

“Organismo di Vigilanza”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

“Processi Sensibili”: le attività svolte dalle funzioni aziendali di BizAway S.r.l. SB che per la loro particolare tipologia possono originare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

“Stakeholder”: gli azionisti, i collaboratori (intendendosi con tale definizione gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società), i clienti, i fornitori e i partner d'affari. In senso allargato sono stakeholder tutti quei singoli gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività di BizAway S.r.l. SB.

“Informazione privilegiata”: per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti “strumenti finanziari” o uno o più “strumenti finanziari”, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali “strumenti finanziari”.

“Strumenti finanziari”: si intende per strumenti finanziari, l'ampia nozione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 58/98 “a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b, bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere ed i relativi indici; f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e su relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; G) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, tassi di interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratto o di titoli indicati nelle precedenti lettere”.